



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto legislativo n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il decreto legislativo n. 66/2010, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTO il decreto legislativo n. 208/2011, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
- VISTA la legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il decreto legislativo n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo n. 101/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO il decreto legislativo n. 36/2023 concernente “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, come modificato dal d.P.R. n. 81/2023, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO	il decreto del Ministro della difesa 10 luglio 2024, recante “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa”;
VISTO	l’aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
VISTO	il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero della difesa per il triennio 2025-2027;
VISTO	il decreto del Ministro della difesa 4 settembre 2024, con il quale sono stati individuati i soggetti mediante i quali il Ministero della difesa esercita le funzioni di titolari del trattamento dei dati personali, le attività di coordinamento inerenti le funzioni del titolare del trattamento e la struttura di supporto ai fini dell’esercizio delle attività di coordinamento;
RITENUTO	necessario garantire parità di trattamento nei confronti delle diverse realtà produttive e del settore industriale di interesse del Ministero della difesa, incluse le Micro, Piccole e Medie Imprese, anche al fine di valutare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Difesa;
RITENUTO	altresì indispensabile fornire indicazioni a tutte le articolazioni del Ministero della difesa, in linea con le norme richiamate, con lo scopo di adottare moderni modelli organizzativi e comportamentali uniformi, atti a garantire in modo più efficace il rispetto dei principi di correttezza, legalità e imparzialità, con particolare riferimento ai rapporti con i rappresentanti del settore industriale di interesse della Difesa;
VALUTATA	la necessità di continuare a perseguire il pubblico interesse e realizzare una precisa tracciabilità delle interazioni Dicastero-Industria, garantendo pari attenzione a tutte le realtà produttive, specie quelle nazionali, con lo scopo di poter cogliere in ogni momento ciascuna utile proposta o idea, laddove questa apporti vantaggi per il raggiungimento degli obiettivi del Dicastero;
CONSIDERATA	altresì la necessità di poter verificare in ogni momento il rispetto di tali principi, mediante indicatori aggregati che possano garantire imparzialità, libera concorrenza e parità di trattamento nelle relazioni Dicastero-Industria;

DECRETA

Art.1

Oggetto e destinatari

1. Il presente decreto disciplina i rapporti tra il personale del Ministero della difesa e i soggetti portatori di interesse del settore industriale dell’area di azione del Ministero, allo scopo di definire modalità organizzative e criteri diretti ad assicurare in modo imparziale e tracciabile i rapporti e le relazioni nel suddetto settore, nel rispetto dei principi di legalità, parità di trattamento e correttezza.

2. Ai fini del comma 1, si intende:

- a) per personale della Difesa, i dipendenti militari e civili dell'Amministrazione difesa responsabili di unità organizzative o loro delegati;
- b) per portatori di interesse, le persone fisiche o giuridiche che interagiscono professionalmente con il Ministero della difesa rappresentando interessi, anche di natura non economica, al fine di concorrere ai processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviarne di nuovi.

3. Il decreto non si applica ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, nonché agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici, ovvero agli incontri occasionali che intervengano durante eventi pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio purché strettamente correlati alle loro finalità.

Art. 2

Elenco dei portatori di interesse del settore industriale

1. È istituito l'Elenco dei portatori di interesse di cui all'articolo 1, da realizzare in formato digitale, secondo il modello indicato nell'annesso al presente decreto.

2. L'Elenco, per ogni singolo portatore di interesse, riporta le seguenti informazioni minime:

- a) dati anagrafici (persona fisica) o denominazione (persona giuridica);
- b) codice fiscale o partita iva;
- c) domicilio o sede;
- d) indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) rappresentante legale;
- f) personale rappresentante di interesse;
- g) ambito d'interesse od oggetto sociale.

3. Per richiedere incontri con il personale della Difesa è obbligatoria l'iscrizione nell'Elenco, che si realizza presentando apposita richiesta, contenente:

- a) per le persone fisiche: i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'ambito d'interesse, l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti minimi: aver compiuto la maggiore età, non aver subito negli ultimi dieci anni condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, non essere destinatario di misure interdittive o di prevenzione antimafia, non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, godere dei diritti civili e politici, non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- b) per le persone giuridiche: la denominazione, la partita iva, la sede, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'oggetto sociale, i dati anagrafici delle persone che hanno la rappresentanza legale e di quelle che in maniera stabile e costante svolgono attività di rappresentanza di interessi, con l'indicazione del rapporto contrattuale che le lega al rappresentato, nonché l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti minimi: aver compiuto la maggiore età, non aver subito negli ultimi dieci anni condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, non essere destinatario di misure interdittive o di prevenzione antimafia, non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, godere dei diritti civili e politici, non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- c) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni fornite all'atto della domanda di iscrizione.

4. L'assenza di cause impeditive all'iscrizione di cui al precedente comma è attestata con dichiarazione, allegata all'istanza di iscrizione e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I dati comunicati e tempestivamente aggiornati sono forniti dai portatori di interesse sotto la loro piena responsabilità. L'Amministrazione effettua controlli a campione sulla veridicità dei predetti dati.

6. I soggetti iscritti nell'Elenco aggiornano le proprie informazioni tempestivamente o almeno una volta l'anno, tramite richiesta di variazione al Ministero. Trascorsi tre anni dall'iscrizione ovvero dall'ultima istanza, ai soggetti iscritti nell'Elenco è richiesta conferma dell'interesse all'iscrizione.

Art. 3

Registro degli incontri con i portatori di interesse

1. È istituito il Registro degli incontri tra il personale del Ministero della difesa e i portatori di interesse di cui all'articolo 1, da realizzare in formato digitale, secondo il modello indicato nell'annesso al presente decreto.
2. Il Registro, di ogni singolo incontro, riporta le seguenti informazioni minime:
 - a) data;
 - b) connotazione istituzionale o meno del luogo dell'incontro;
 - c) contesto occasionale o meno dell'incontro;
 - d) personale partecipante del Ministero della difesa;
 - e) portatore di interesse del settore industriale;
 - f) soggetto che ha formulato la richiesta di incontro, precisando la modalità di presentazione della richiesta;
 - g) personale rappresentante di interesse che ha partecipato all'incontro;
 - h) oggetto dell'incontro.
3. Per ogni incontro, il personale della Difesa partecipante compila il Registro mediante l'inserimento dei suddetti dati in modalità elettronica, tramite l'ausilio delle applicazioni informatiche di cui al successivo articolo. L'annotazione può essere registrata o integrata anche in esito all'incontro entro il termine di tre giorni.

Art. 4

Tenuta e custodia dell'Elenco e del Registro

1. Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, delle disposizioni normative del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle prescrizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), lo Stato Maggiore della Difesa, avvalendosi del Comando per le Operazioni in Rete (COR), quale amministratore di sistema della Difesa, assicura la custodia e il corretto funzionamento dell'impianto tecnico-informatico dell'Elenco e del Registro, garantendo al personale della Difesa avente titolo la consultazione dell'Elenco dei portatori di interesse del settore industriale e la compilazione del Registro degli incontri con i portatori di interesse.
2. La tenuta dell'Elenco dei portatori di interesse del settore industriale è affidata al Segretariato Generale della Difesa che provvede alla verifica e completezza della documentazione trasmessa ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e alla sussistenza dei necessari requisiti, provvedendo al contempo a chiedere agli istanti l'integrazione della documentazione per il completamento della procedura di iscrizione.
3. La tenuta del Registro degli incontri con i portatori di interesse è affidata ai dirigenti preposti al vertice degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo Indipendente di Valutazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al Responsabile per la protezione dei dati, ai Direttori Centrali, al Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Segretario Generale della Difesa, al Direttore Nazionale degli Armamenti o loro delegati, ciascuno per l'area di propria competenza.
4. Della tenuta dell'Elenco e del Registro, di cui agli articoli 2 e 3, viene fatta menzione nel PIAO.

Art. 5

Trattamento dei dati

1. È realizzata specifica procedura informatizzata per il rilascio al personale della Difesa e ai portatori di interesse di apposite informative sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il personale della Difesa che partecipa all'incontro si assicura che i portatori di interesse abbiano ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo le modalità descritte al comma precedente.
3. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 4 comma 3, già individuate quali titolari/esercenti le funzioni di titolare del trattamento dei dati a mente del decreto del Ministro della difesa 4 settembre 2024, provvede all'inserimento dello specifico trattamento di dati personali discendente dall'avvio dell'Elenco e del Registro

di cui agli articoli 2 e 3 nel proprio Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Gli anzidetti titolari/ercenti le funzioni di titolare del trattamento dei dati effettuano tutti gli adempimenti in materia di protezione dei dati, ivi compresi l'analisi del rischio e, nei casi previsti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

5. I dati personali trattati sono conservati per un periodo di 5 anni.


Art. 6

Monitoraggio e vigilanza

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza esercita, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle informazioni contenute nell'Elenco e nel Registro, di cui agli articoli 2 e 3.

2. I dirigenti preposti al vertice degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Responsabile per la protezione dei dati, i Direttori Centrali, il Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Segretario Generale della Difesa, il Direttore Nazionale degli Armamenti o loro delegati esercitano la vigilanza sull'attività in argomento, anche mediante la consultazione del Registro degli incontri con i portatori di interesse, ciascuno per l'area di propria competenza.

Roma, 29 OTT 2025


IL MINISTRO

Elenco dei portatori di interesse del settore industriale

Dati anagrafici / Denominazione	Codice Fiscale / Partita Iva	Domicilio / Sede	PEC	Rappresentante legale	Personale rappresentante di interesse	Ambito d'interesse / Oggetto sociale
				<i>Dati anagrafici Email</i>	<i>Dati anagrafici Email</i>	

Registro degli incontri con i portatori di interesse

INCONTRO			PARTECIPANTI					OGGETTO
Data	Connotazione luogo	Contesto	Area del dicastero	Personale del Ministero della difesa	Portatore di interesse del settore industriale	Soggetto che ha formulato la richiesta di incontro	Personale rappresentante di interesse	
	<i>Istituzionale o meno</i>	<i>Occasionale o meno</i>		<i>Dati anagrafici Email istituzionale</i>	<i>Denominazione PEC</i>	<i>Dati anagrafici Modalità di presentazione della richiesta Email</i>	<i>Dati anagrafici Email</i>	

Il Ministro della Difesa